DELIBERA n 205 del 16 marzo 2021

Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista
la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto
l'art. 19, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto
il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 52-quater, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto
il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e s.m.i.;

Visto
il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e s.m.i;

Vista
La decisione del Consiglio, nell'Adunanza del 16 marzo 2021, con la quale è stata approvata una modifica dell'art. 22 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento finalizzata a integrare le competenze del Portavoce con riferimento alla cura dei rapporti istituzionali con i mezzi di comunicazione diffusi tramite reti telematiche e delle informazioni diffuse tramite il portale web dell'Autorità; inoltre è stato precisato che la procedura di selezione del portavoce richiede la previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Autorità per almeno 20 giorni.

Delibera

1. L'articolo 22 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è così sostituito:

   "Art. 22 Portavoce

   1.Il Portavoce svolge le funzioni previste dall'art. 7 della legge n. 150/2000 e cura per conto del Presidente, i rapporti di carattere istituzionale con i media, la stampa, le agenzie e gli altri mezzi di comunicazione e informazione, ivi compresi quelli diffusi tramite reti telematiche. Il Portavoce si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della collaborazione degli Uffici dell'Autorità, e in particolare, si raccorda con l'unità organizzativa denominata "Stampa e comunicazione" anche con riferimento alle informazioni diffuse tramite il portale web dell'Autorità, nonché con il Segretario Generale per lo svolgimento di specifiche attività.

   2. Il Portavoce è scelto mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del personale, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Autorità per almeno 20 giorni. Il contratto ha durata biennale ed è rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità. 3. Il Portavoce, per la durata del suo mandato, è sottoposto al regime delle incompatibilità vigente per il personale dipendente dell'Autorità."

2. La presente delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 marzo 2021

il Segretario

Maria Esposito

Atto firmato digitalmente